



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 08/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente rappresenta di avere sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto nel settembre 2007, con rate mensili pari a € 333,00, della durata di 120 mesi, e di averlo estinto nel febbraio 2012 (ovvero dopo il pagamento di 52 rate).

Il 25 marzo 2013 ha presentato reclamo all'intermediario chiedendo il rimborso di € 5.537,99, oltre agli interessi al tasso legale (al netto di quanto rimborsato, al momento dell'estinzione, a titolo di "oneri gestionali"), così suddiviso: € 869,38 per le commissioni dell'istituto finanziatore; € 1.992,67 per le commissioni dell'intermediario; € 2.151,18 per le commissioni dell'agente mediatore; € 769,56 per oneri assicurativi.

La resistente non ha riscontrato il reclamo, sicché la cliente ha proposto ricorso innanzi all'ABF per il tramite di procuratore, insistendo per la restituzione delle somme indebitamente trattenute in sede di estinzione anticipata, complessivamente pari a € 5.537,99, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata. Il procuratore ha chiesto che tale somma venga "ripartita e liquidata, con separato mezzo di pagamento", tra la società di consulenza a cui egli appartiene e la ricorrente in conformità a quanto pattuito fra le stesse.



L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario l'8.1.2014, eccependo preliminarmente che il contratto in esame è stato stipulato tra la ricorrente ed altra società finanziaria, della quale l'odierna resistente era solo mandataria; pertanto, la convenuta non si ritiene parte del contratto non avendo *"assunto alcuna obbligazione nei confronti del ricorrente"*. In secondo luogo, la convenuta avanza eccezione di non procedibilità del ricorso, per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, additando come rilevante l'anno di sottoscrizione del contratto (2007) pur a fronte dell'estinzione avvenuta nel 2012. Ad avviso dell'intermediario, infatti, le richieste e contestazioni attoree si fonderebbero *"inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e [sulla] conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125 comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito"*. In particolare, in sede di reclamo sarebbero stati espressamente contestati vizi genetici del contratto (*"invalidità delle clausole contenute"*). Tale tesi poggerebbe anche sul resoconto della consultazione sul primo aggiornamento delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, nella parte in cui la Banca d'Italia ha svolto considerazioni in merito alle ragioni della limitazione temporale alla competenza dell'ABF.

Nel merito, la resistente ha rivendicato la correttezza del conteggio estintivo, poiché elaborato in applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e in conformità a quanto previsto dall'art. 125 TUB previgente [asseritamente applicabile *ratione temporis*] – poi sostituito dall'art. 125 *sexies* TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, *"oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE"*. Per contro, il riferimento al nuovo art. 125 *sexies* TUB sarebbe erroneo, in quanto tale disposizione è successiva alla data di stipula del contratto e *"per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE"*, cioè dopo agosto 2010.

L'intermediario ha altresì osservato che: la ricorrente non ha offerto nessuna prova della rimborsabilità del compenso del mediatore, la cui attività si è esaurita nell'aver messo in relazione le parti del contratto; nessuna legittimazione passiva farebbe capo alla resistente per quanto concerne la restituzione del premio assicurativo non goduto, da richiedersi alla compagnia assicurativa erogatrice; la società erogatrice del prestito, mandante (nel contratto) dell'odierna convenuta, aveva già provveduto, nel novembre 2012, a rimborsare € 457,63, *"a titolo di ristoro commissioni per la parte non goduta a seguito di estinzione anticipata del suo finanziamento"*, mediante bonifico intestato all'odierna ricorrente.

Sulla base di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso non procedibile per ragioni di competenza temporale; in subordine, di rigettarlo nel merito.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipato dello stesso.

Con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario, per avere esso stipulato il contratto di finanziamento dedotto nel presente procedimento in



qualità di mandatario di banca terza, come già osservato in altri casi (v., fra gli altri, Coll. Milano, n. 1181/2013, n. 1292/2013), l'eccezione non è meritevole di accoglimento, laddove, come in questo caso, la convenuta abbia ricevuto procura e abbia concretamente proceduto alla predisposizione dei conteggi estintivi. E anche circa l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire più volte che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è quindi alla data di estinzione (febbraio 2012) che si deve far riferimento per determinare la competenza di questo Collegio.

Venendo al merito della vicenda, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione del contratto *de quo*, rappresentata dall'art. 125, co. 2, TUB, e dall'art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* – del tutto carente nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Con particolare riferimento all'eccezione sollevata dall'intermediario circa il suo difetto di legittimazione passiva in rapporto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, la quale a suo parere troverebbe conforto nel dettato dell'art. 22 della legge 221/2012, come già precisato in altre pronunce (fra le altre, Coll. Milano, n. 5259/2013, n. 5424/2013), il Collegio ritiene che l'avvento di tale ultimo dato normativo non possa giustificare un mutamento dell'indirizzo consolidato dell'ABF circa l'obbligo di restituzione della quota parte non goduta (anche) degli oneri assicurativi in capo all'intermediario che abbia stipulato il contratto di finanziamento, concorrendo anzi ad avallarlo.

In applicazione dei suddetti principi, basandosi su un'ipotesi di 52 rate scadute, e con l'impiego del criterio proporzionale *ratione temporis* – in base al quale l'importo complessivo del premio assicurativo e delle commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue – la convenuta sarebbe tenuta a rimborsare alla ricorrente il complessivo importo di € 5.537,99, oltre agli interessi legali dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Occorre tuttavia tenere conto che la resistente ha prodotto: una lettera della società mandante (erogatrice del prestito) che, nel settembre 2012, avrebbe comunicato alla cliente la propria volontà di ristorare le commissioni non godute, di propria competenza, individuate in € 457,63; copia di un modulo per la scelta della modalità di rimborso non compilata né sottoscritta dalla ricorrente; una distinta di bonifico, nella quale l'erogatrice figura quale ordinante dell'operazione, in stato "da spedire", riepilogativa di una serie di rimborsi, tra i quali quello destinato all'odierna istante. Pertanto, la somma sopra indicata dovrà essere decurtata dell'importo che la ricorrente avesse poi effettivamente incassato dalla società erogatrice del prestito.

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di distrazione di parte della somma oggetto di rimborso a favore del procuratore di parte attrice, non ritenendo applicabile al presente giudizio l'art. 93 c.p.c. (v. già Coll. Napoli, n. 891/2012) e comunque essendo sottratta alla competenza dell'ABF la materia delle pattuizioni relative al compenso dei professionisti di cui si sia avvalso il consumatore (cfr. Coll. Milano, n. 1800/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 5.537,99 oltre a interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già incassato da terzi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO